



COMUNE DI QUINTO DI TREVISO

PROVINCIA DI TREVISO

P.zza Roma, 1 – 31055 Quinto di Treviso TV – Tel. 0422/472311 Fax 0422/472380

Codice Fiscale 80008290266 - P.Iva 01253020265

REGOLAMENTO N. 2/2009

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'USO DELLE PALESTRE COMUNALI

Approvato con delibera di C.C. 9 del 8.04.2009

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'USO DELLE PALESTRE COMUNALI

INDICE

- ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 – MODALITA' PER L'ACCESSO E L'USO DELLE PALESTRE
- ART. 3 – MODALITA' DELLA RICHIESTA
- ART. 4 – VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE
- ART. 5 – CALENDARIO DELLE ATTIVITA'
- ART. 6 – DOMANDE NEL CORSO DELL'ANNO
- ART. 7 – MODALITA' DI UTILIZZO DELLE PALESTRE
- ART. 8 – REVOCA DELLA CONCESSIONE
- ART. 9 – INSTALLAZIONE FORME PUBBLICITARIE E INFORMAZIONI SULLE ATTIVITA'
SPORTIVE
- ART. 10 – VIGILANZA
- ART. 11 – RESPONSABILITA' PER DANNI E CAUZIONE
- ART. 12 – ATTREZZATURE NON COMUNALI
- ART. 13 – PULIZIE DEI LOCALI E SORVEGLIANZA
- ART. 14 – COSTI PER LA GESTIONE DELLE PALESTRE
- ART. 15 – TARIFFE
- ART. 16 – INDIVIDUAZIONE FASCE ED UTENTI
- ART. 17 – REGOLAMENTO DELLE QUOTE TARIFFARIE
- ART. 18 – SANZIONE AMMINISTRATIVA
- ART. 19 – NORMA TRANSITORIA

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'uso delle palestre scolastiche di proprietà del Comune di Quinto di Treviso e dei locali adibiti a palestra scolastica, di seguito elencati:
 - N. 1 palestra della scuola media G.Ciardi sita in Via Marzabotto;
 - N. 1 palestra della scuola elementare G. Marconi sita in Via A. Manzoni;
 - N. 1 palestra della scuola elementare Pio X sita in Via G.Marconi;
 - N. 1 palestrina della scuola elementare D.Alighieri sita in Via Mons. L. Tognana;
 - N. 1 palestra della scuola elementare D.Alighieri sita in Via Boffi.

ART. 2 – MODALITA' PER L'ACCESSO E L'USO DELLE PALESTRE

1. L'Amministrazione Comunale gestisce le proprie palestre direttamente, dandole in concessione d'uso a più soggetti secondo un calendario coordinato, oppure affidando la gestione in concessione convenzionata ad un soggetto che si impegna alla gestione di una o di tutte le palestre, nel rispetto comunque di quanto disciplinato dal presente regolamento.
2. Le palestre scolastiche sono destinate in orario scolastico ad esclusivo uso delle relative scuole, salvo diversa indicazione del Dirigente Scolastico.
3. In orario non scolastico sarà data priorità alle attività didattiche delle scuole ed allo svolgimento delle esercitazioni complementari di avviamento alla pratica sportiva (art. 13 legge 7.2.1958, n. 88) e di preparazione ai Giochi della Gioventù (C.M. 233 del 14.9.1979).
4. Potrà consentirsi l'uso di detti impianti, sempre in orario extra scolastico, per l'esercizio esclusivo dello sport per cui sono predisposte (secondo quanto previsto dall'art. 12 della legge 4.8.1977 n. 517 ed art. 15, lett. f del D.P.R. 31.5.1974, n. 416), a Società, Enti, Associazioni o Gruppi, alle condizioni e tariffe stabilite negli articoli successivi e secondo i criteri di priorità indicati all'art. 4 del presente Regolamento e comunque nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 90, comma 26, della legge 289/2002.
5. L'utilizzo delle palestre per l'esercizio di attività ricreative, culturali o comunque diverse dalle discipline sportive, potrà essere concessa previa valutazione della Giunta Comunale che determinerà anche l'eventuale importo da richiedere agli utilizzatori.
6. Le Società, Enti, Associazioni o Gruppi che non partecipano a campionati durante l'anno, non possono occupare con lo stesso gruppo le palestre per più di due giorni alla settimana, a meno che ci sia la disponibilità delle palestre stesse (in tal caso la concessione verrà data per due mesi e sarà rinnovabile), per consentire lo svolgimento di attività da parte delle Società iscritte ai campionati riconosciuti dal C.O.N.I.
7. La concessione delle palestre per l'esercizio dello sport può essere destinata per la durata dell'attività agonistica, mensile ed anche giornaliera od occasionale, nel rispetto sempre e comunque dei calendari delle attività di soggetti concessionari che abbiano l'autorizzazione allo svolgimento per un periodo più lungo.

ART. 3 – MODALITA' DELLA RICHIESTA

1. Le Società, gli Enti, le Associazioni e i Gruppi interessati all'uso delle palestre scolastiche dovranno inoltrare al Comune apposita richiesta, conforme al modello predisposto dall'Ufficio Comunale competente; la domanda, firmata dal legale rappresentante ed in regola con l'imposta di bollo, va redatta per tutte le attività programmate dal 1° settembre al 30 giugno dell'anno successivo
2. Le domande per attività di durata annuale dovranno pervenire all'Amministrazione Comunale corredate da atto costitutivo e statuto, se non già depositati in precedenza e salvo variazioni degli stessi, entro il 31 luglio di ogni anno.

3. Resta fermo la facoltà dell'Amministrazione Comunale di non concedere la palestra qualora fosse già stata assegnata ad altro soggetto e comunque nel rispetto dei criteri di cui all'art. 4.
4. Entro il 15 NOVEMBRE di ogni anno le Società, Enti, Associazioni o Gruppi dovranno presentare l'elenco dei soci o utenti iscritti ai corsi, gli orari stabiliti, nonché le generalità, la residenza, la data di nascita e, ove possibile, il numero della tessera di iscrizione alla Federazione sportiva. Il soggetto concessionario dovrà comunicare al Comune entro 10 gg., tutte le successive variazioni. Anche per le attività di carattere occasionale, la domanda deve essere corredata dall'elenco dei soci iscritti all'attività o degli aderenti, completo dei dati sopraindicati.
5. Dovranno altresì essere comunicate al Comune, entro trenta giorni, tutte le successive modificazioni dello Statuto e dei rappresentanti della Società, Ente o Associazione o Gruppo.
6. E' compito di ogni Società, Ente, Associazione o Gruppo verificare l'idoneità dei partecipanti all'esercizio di attività sportiva agonistica e non. In caso di omissione di tale verifica, il Comune si ritiene comunque sollevato da qualsiasi tipo di responsabilità.

ART. 4 – VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE

1. Nella valutazione delle domande e nella conseguente valutazione d'uso delle palestre comunali, al fine del rilascio della prescritta concessione, l'Amministrazione seguirà il seguente ordine di priorità:
 - a) Società, Enti, Associazioni o Gruppi che partecipano a campionati sportivi riconosciuti dalle Federazioni Sportive ed i cui partecipanti siano per la maggioranza residenti nel Comune di Quinto di Treviso;
 - b) Società, Enti, Associazioni o Gruppi che non partecipano a campionati sportivi riconosciuti dalle Federazioni Sportive ed i cui partecipanti siano per la maggioranza residenti nel Comune di Quinto di Treviso;
 - c) Società, Enti, Associazioni o Gruppi che partecipano a campionati sportivi riconosciuti dalle Federazioni Sportive ed i cui partecipanti siano per la maggioranza residenti fuori dal territorio comunale di Quinto di Treviso;
 - d) Società, Enti, Associazioni o Gruppi che non partecipano a campionati sportivi riconosciuti dalle Federazioni Sportive ed i cui partecipanti siano per la maggioranza residenti fuori dal territorio comunale di Quinto di Treviso;A parità di requisiti di cui ai punti c) e d), si applicherà il criterio di priorità in base al numero assoluto di partecipanti residenti e, a parità di questo, in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande.
2. La Giunta comunale si riserva di concedere l'uso delle palestre a richiedenti che abbiano prodotto la domanda per più di una palestra o per un elevato numero di giorni di utilizzo a settimana, in modo da consentire il rispetto del principio di equo utilizzo delle palestre da parte di più soggetti.

ART. 5 – CALENDARIO DELLE ATTIVITA'

1. Acquisiti i programmi di utilizzo delle palestre scolastiche, comunicati dall'Istituto Comprensivo Statale di Quinto di Treviso, il Comune provvederà, a redigere un prospetto relativo all'utilizzo delle strutture da parte delle Società, Enti, Associazioni o Gruppi sportivi che ne abbiano fatto richiesta. Tale prospetto sarà comunicato a tutti gli interessati entro il 30 settembre nel corso di una riunione di coordinamento convocata dall'Amministrazione Comunale.

2. Nel mese di settembre, potranno essere autorizzati - solamente in via provvisoria - gli usi delle palestre da parte dei soggetti già concessionari nell'anno sportivo precedente e nei limiti dei vecchi orari di utilizzo.
3. Sarà fatto obbligo ai soggetti di non variare il calendario comunicato all'inizio dell'attività, salvo esigenze motivate, per le quali l'Amministrazione potrà concedere una deroga.
4. Le palestre rimarranno chiuse nei mesi di luglio ed agosto. Eventuali richieste di utilizzo in questo periodo saranno di volta in volta valutate dalla Giunta Comunale.

ART. 6 – DOMANDE NEL CORSO DELL'ANNO

1. Eventuali altre domande, pervenute nel corso dell'anno, dovranno essere presentate almeno 15 gg. antecedenti la data di utilizzo, nel rispetto di quanto già precisato al precedente art. 3. In particolare esse saranno soddisfatte solamente nel caso in cui ciò sia compatibile con l'utilizzo già concesso.
2. Le domande dovranno essere formulate facendo uso dello schema predisposto dall'Ufficio Comunale competente.
3. L'accoglimento della domanda, con l'indicazione dei giorni, delle ore di uso in concessione della palestra, verrà comunicato dal Responsabile del Servizio e tale accoglimento vincolerà il concessionario al pagamento per tutto il periodo richiesto, a prescindere dall'eventuale minor utilizzo, escluso quello determinato ai sensi del successivo comma 4.
4. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di variare gli orari già concordati con le Associazioni, Enti, Gruppi e Società sportive e ricreative, o revocare anche solo temporaneamente la concessione, in presenza di inderogabili esigenze, per ragioni di pubblico interesse, o in concomitanza di manifestazioni organizzate dal Comune oppure per fini scolastici, con preavviso di una settimana, ove possibile, senza che da ciò derivi alcun diritto del concessionario medesimo o di eventuali terzi al riconoscimento di danni che da ciò potessero derivargli.

7 – MODALITA' DI UTILIZZO DELLE PALESTRE

1. Il campo di attività delle palestre dovrà essere lasciato libero 5 minuti prima della scadenza oraria concessa.
2. E' tassativamente vietato l'uso della palestra oltre l'orario dato in concessione. All'Associazione, Ente, Società o Gruppo che non rispettasse detto principio è imposto, a titolo di penale, il pagamento del valore di 1 ora di tariffa piena o di tariffa ordinaria di competenza.
3. L'accesso alle palestre per l'esercizio dell'attività sportiva è consentito solamente agli Atleti, ai loro Istruttori e Dirigenti.
4. E' assolutamente vietato adoperare in palestra le stesse scarpe con le quali si sia provenuti dall'esterno, anche se da ginnastica; viene fatto obbligo di calzare esclusivamente scarpe da ginnastica o altre consone all'attività sportiva .
5. E' altresì vietato usare, durante gli esercizi di pattinaggio, rotelle di plastica.
6. E' doveroso tenere sempre un comportamento ed un linguaggio, sia negli spogliatoi che nella sala ginnica, improntato alla massima correttezza.
7. E' severamente vietato fumare e introdurre bottiglie di vetro, lattine o simili. Per il ristoro degli atleti, durante le partite od allenamenti, si deve fa uso esclusivo di bottiglie di plastica.
8. A coloro i quali sia concesso l'utilizzo della palestra nell'ultima ora della giornata, è fatto obbligo dello spegnimento delle luci e di provvedere alla chiusura della palestra e dei cancelli, fermo restando il divieto disposto dal precedente comma 2°.

9. I concessionari che usufruiscono dell'esenzione totale dal pagamento della tariffa non possono usufruire degli impianti con un numero di iscritti inferiore a 10, compatibilmente con l'attività svolta.

ART. 8 – REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Con semplice preavviso scritto l'Amministrazione Comunale, in qualsiasi momento, per irregolarità o per gravi motivi imputabili al concessionario, potrà revocare, anche solo temporaneamente, la concessione in tutto o in parte.
2. In particolare si potrà far luogo alla revoca della concessione, qualora non vengano rispettate le condizioni poste per l'uso o in caso di non utilizzo della palestra o di recidiva nel mancato rispetto degli orari di concessione o degli altri obblighi di cui al presente Regolamento.

ART. 9 – INSTALLAZIONE FORME PUBBLICITARIE E INFORMAZIONI SULLE ATTIVITA' SPORTIVE

1. L'installazione di forme pubblicitarie all'interno delle palestre, anche a carattere permanente implica un'autorizzazione del Comune proprietario, nonché il pagamento - ove dovuto - dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti per pubbliche affissioni, che sono a totale carico delle Società Sportive, Enti, Associazioni e Gruppi.
2. Ogni forma pubblicitaria deve comunque essere tale da consentirne l'asportazione in caso di necessità; tale rimozione - se richiesta dal Comune - spetta al concessionario che beneficia di detta pubblicità.
3. Ove possibile, l'Amministrazione Comunale provvederà all'installazione in ciascuna palestra di apposita bacheca riservata alle Società, Gruppi, Associazioni od Enti che utilizzano la palestra stessa, che potranno utilizzarla per affiggere avvisi, comunicazioni, note varie attinenti alle attività sportive gestite, limitatamente allo spazio che verrà riservato a ciascuna di esse dall'Ufficio Comunale preposto.

ART. 10 – VIGILANZA

1. Il rapporto di concessione in uso alle Società, Enti, Associazioni e Gruppi non esclude il superiore potere di vigilanza del Comune, ai fini della tutela e buona conservazione degli impianti nonché dell'esatto adempimento delle condizioni e clausole di concessione.
2. Il Comune, per i medesimi motivi e a mezzo del proprio personale, potrà avere libero accesso prima, durante e dopo lo svolgersi delle attività sportive.

ART. 11 – RESPONSABILITA' PER DANNI E CAUZIONE

1. Le Società sportive, Enti, Associazioni e Gruppi sono responsabili - sotto l'aspetto civile e sotto l'aspetto penale - dei danni provocati alle strutture (attrezzature, locali o impianti) sia in conseguenza dell'esercizio della pratica sportiva, sia per le azioni del pubblico ammesso alle manifestazioni, con possibilità di applicazione dell'art. 18.
2. I danni dovranno essere immediatamente comunicati - a cura della Società, Ente Associazione o Gruppo coinvolto - all'Amministrazione Comunale e risarciti entro 30 gg. dalla richiesta del Comune. In caso di mancato adempimento si farà luogo alla revoca della concessione in uso e all'azione legale di recupero.
3. In caso di danni alle strutture riscontrati direttamente dal Comune, per i quali non sia pervenuta la comunicazione di cui al comma 2 e non sia individuabile il responsabile, la responsabilità del danno sarà posta solidalmente a carico delle Associazioni, Gruppi, Enti o Società sportive che, sulla base dello schema degli orari d'uso approvato, risultano aver usato la struttura nel periodo in cui il danno si è rilevato.

4. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di chiedere idonee garanzie, quali forme di cauzioni o fidejussioni, da stabilirsi caso per caso, in relazione al rischio correlato alle attività svolte (rischio determinato a titolo di esempio da: durata, n° partecipanti, strumenti utilizzati, etc.).
5. Nessuna responsabilità è assunta dall'Amministrazione Comunale per eventuali ammanchi di vestiario o furto di valori, danni a persone o cose di terzi che fossero oggetto di rivalsa. Le Società Sportive, Enti Associazioni e Gruppi sono responsabili dei danni provocati a terzi dall'esercizio della propria attività sportiva nonché dal pubblico presente alle manifestazioni.

ART. 12 – ATTREZZATURE NON COMUNALI

1. Le Società, Enti, Associazioni e Gruppi che dovessero aver bisogno di attrezzature complementari o accessorie non disponibili nelle palestre o nella Sede municipale, dovranno porle in opera nelle palestre comunali dopo averne ottenuto specifica autorizzazione da parte del Comune e, successivamente, rimuoverle a loro cura e spese.

ART. 13 – PULIZIE DEI LOCALI E SORVEGLIANZA

1. Tutti gli oneri per le pulizie dei locali e la sorveglianza dei fabbricati e degli impianti durante l'uso sono a carico delle Società, Enti, Associazioni e Gruppi che hanno in concessione la palestra.
2. Per le pulizie i soggetti utilizzatori dovranno, di comune accordo, individuare uno o più incaricati, che avranno il compito di effettuare gli interventi di riordino dei locali e di pulizia ordinaria degli impianti, al di fuori e comunque prima dell'orario scolastico. A tali incaricati dovranno rivolgersi anche gli utilizzatori occasionali delle palestre.
3. Qualora non sia osservato l'obbligo di riordino o pulizia o sorveglianza dei locali concessi, il Comune può, previa diffida, revocare la concessione ai soggetti di cui al comma 1 e richiedere il rimborso delle spese sostenute per il ripristino oppure rivalersi - a copertura di queste ultime - sull'eventuale cauzione.

ART. 14 – COSTI PER LA GESTIONE DELLE PALESTRE

1. I costi per la gestione delle palestre sono determinati dai seguenti oneri, in base anche a quanto previsto nel bilancio di previsione in sede di approvazione:
 - manutenzione ordinaria;
 - spese per la fornitura delle utenze;
 - ogni altro onere derivante da eventuale servizio in appalto per la conservazione e la buona tenuta delle palestre;
 - spese del personale interessato alla gestione;
 - quote di ammortamento dei beni mobili/immobili.

ART. 15 – TARIFFE

1. Le tariffe orarie d'uso delle palestre si distinguono in:
 - a) tariffa piena, pari al 100% dei costi;
 - b) tariffa ordinaria, pari al 36% dei costi;
 - c) tariffa agevolata, pari a quella piena od ordinaria ridotta delle percentuali spettanti ai sensi dell'art. 16, inclusa l'ipotesi di esenzione totale.

2. L'Amministrazione Comunale provvederà ad introitare una quota pari almeno al 36% dei costi previsti di cui all'art. 14, applicando tariffe differenziate di cui al comma 1.
3. Le tariffe saranno deliberate dalla Giunta Comunale in base alla percentuale di cui al comma 2 che potrà eventualmente essere modificata da parte del Consiglio Comunale entro la data di deliberazione del bilancio di previsione con efficacia dal 01 settembre successivo.
4. Le tariffe deliberate dalla Giunta Comunale potranno essere differenziate per la concessione in uso a particolari Società, Enti, Associazioni o Gruppi, in base alla percentuale di residenti a Quinto di Treviso ed in ragione di particolari fasce d'età degli stessi, come precisato nel successivo articolo 16.

ART. 16 – INDIVIDUAZIONE FASCE ED UTENTI

1. Gli utenti utilizzatori si suddividono in tre fasce di età (A, B e C) ed in tre fasce come residenza (D, E e F):
 - FASCIA (A) FINO al compimento dei 18 ANNI
 - FASCIA (B) Dai 18 anni compiuti al compimento di 60 ANNI
 - FASCIA (C) dai 60 ANNI compiuti
 - FASCIA (D) almeno 2/3 residenti a Quinto di Treviso;
 - FASCIA (E) più di 1/3 e meno di 2/3 residenti a Quinto di Treviso;
 - FASCIA (F) meno di 1/3 residenti a Quinto di Treviso;
2. Le tariffe che verranno adottate devono rispettare i seguenti criteri:
 - Le tariffe agevolate o l'esenzione totale saranno possibili solo se i partecipanti saranno compresi all'interno delle fasce di residenza D o E e se almeno il 50% di tale quota di residenti sarà compresa nelle fasce di età A o C di cui al comma 1; le tariffe agevolate o l'esenzione totale saranno inoltre possibili - a prescindere dalle fasce di età o residenza - in caso di presenza di utenti disabili;
 - Le tariffe agevolate o l'esenzione totale sono escluse nel caso in cui i partecipanti rientrino nella fascia F, ad eccezione di concessionari che partecipano a campionati riconosciuti durante l'anno sportivo;
 - Per tutte le attività sportive che prevedono la presenza in palestra - ad esclusione degli incontri di campionato ufficiale - anche di atleti o soci di altre Società, Enti, Associazioni o Gruppi diversi dalla concessionaria, si applicherà la tariffa piena o quella ordinaria di competenza, senza alcuna riduzione per età o residenza (es. per saggi/dimostrazioni, incontri amichevoli, sperimentazioni, manifestazioni varie, ecc.);
 - Per l'esercizio di attività diverse dallo sport, anche organizzate dal Comune, svolte da associazioni aventi sede nel Comune e senza scopo di lucro potrà essere prevista una tariffa agevolata o l'esenzione totale, mentre per altri usufruttori si potrà prevedere una tariffa piena che consenta cioè la copertura del 100% della quota di costi previsti ai sensi dell'art. 14 del presente Regolamento.

ART. 17 – REGOLAMENTO DELLE QUOTE TARIFFARIE

1. Le Società, Enti, Associazioni o Gruppi autorizzati all'uso continuativo delle strutture in questione verseranno, di norma, la quota tariffaria in rate bimestrali anticipate da pagare entro il giorno 15 del primo mese del bimestre di utilizzo come di seguito precisati, ad eccezione dei primi due bimestri per i quali si applica la scadenza di seguito riportata, e - per i casi non rientranti in tali ipotesi - prima dell'utilizzo:
 - 1) bimestre settembre-ottobre: entro il 15 dicembre
 - 2) bimestre novembre-dicembre: entro 15 dicembre
 - 3) bimestre gennaio-febbraio: entro il 15 gennaio
 - 4) bimestre marzo-aprile: entro il 15 marzo
 - 5) bimestre maggio-giugno: entro il 15 maggio
2. Le Società, Enti, Associazioni o Gruppi autorizzati all'uso continuativo delle strutture in questione verseranno, di norma, la quota tariffaria in rate bimestrali anticipate da pagare entro il giorno 15 del primo mese del bimestre di utilizzo come di seguito precisati e - per i casi non rientranti in tali ipotesi - prima dell'utilizzo:
 - 1) bimestre settembre-ottobre: entro il 15 settembre
 - 2) bimestre novembre-dicembre: entro 15 novembre
 - 3) bimestre gennaio-febbraio: entro il 15 gennaio
 - 4) bimestre marzo-aprile: entro il 15 marzo
 - 5) bimestre maggio-giugno: entro il 15 maggio
3. Nel calcolo delle somme da versare si dovrà tener conto della totalità delle ore concesse in uso, anche nel caso del mancato utilizzo di alcune di esse, festività scolastiche escluse, quando ciò non dipenda dall'Ente concedente.
4. Nel periodo delle festività scolastiche, gli impianti termici restano accesi al minimo. Chi intendesse usare la palestra verserà la quota tariffaria normalmente dovuta, chi invece avesse la necessità di riscaldamento dovrà versare oltre la quota tariffaria normalmente dovuta la maggiorazione del 30% sulla tariffa piena prevista per quella palestra.
5. Gli utenti occasionali, autorizzati volta per volta all'accesso dovranno versare la quota tariffaria anticipatamente, cioè prima di avere accesso agli impianti sportivi concessi.
6. Decorsi trenta giorni dalla scadenza di cui al primo comma senza l'integrale versamento delle somme dovute, si farà luogo alla revoca immediata della concessione in uso della palestra e all'azione legale di recupero di quanto spettante al Comune.
7. Non potranno essere riammesse all'uso della palestra le Società, gli Enti, le Associazioni ed i Gruppi che non siano in regola con i pagamenti.

ART. 18 – SANZIONE AMMINISTRATIVA

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, come previsto dall'art. 7bis del Decreto Legislativo 267/2000, con le procedure di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689, fatta salva la penale prevista dal comma 2 del precedente art. 7.
2. Qualora non venga provveduto al pagamento delle sanzioni nei termini previsti dalla legge n° 689 del 24.11.1981, si darà corso alla ordinanza ingiunzione ai sensi ed in conformità di quanto previsto dalla legge suindicata, cui farà seguito, in caso di ulteriore mancato pagamento, al riscossione delle somme dovute mediante ruolo.